



COMUNE DI AVEGNO
(Città Metropolitana di Genova)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.05.2026

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione*
- Art. 2 Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito*
- Art. 3 Soggetti passivi*
- Art. 4 Soggetti responsabili del pagamento dell'imposta*
- Art. 5 Esenzioni e riduzioni*
- Art. 6 Misura dell'imposta*
- Art. 7 Obblighi di dichiarazione e ulteriori adempimenti*
- Art. 8 Versamento dell'imposta*
- Art. 9 Attività di controllo*
- Art. 10 Accertamenti*
- Art. 11 Sanzioni ed interessi*
- Art. 12 Riscossione coattiva*
- Art. 13 Contenzioso e strumenti deflattivi*
- Art. 14 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*
- Art. 15 Rimborsi*
- Art. 16 Funzionario responsabile dell'imposta*
- Art. 17 Trattamento dei dati personali*
- Art. 18 Disposizioni finali e transitorie*

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Avegno dell'Imposta di Soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Avegno, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii. e alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96 del 21.06.2017.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel "Patto per lo sviluppo strategico per il turismo in Liguria" di cui all'art. 2, comma 81, della Legge Regione Liguria n. 33/2016, al quale il Comune di Avegno ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 12.12.2024, nonché a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:
 - a) almeno l'80% per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.);

- b) al massimo per il 20% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica o per finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti all'imposta di soggiorno coloro che pernottano nelle strutture turistico ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) come definite dal "*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*" di cui alla Legge Regione Liguria n. 1 del 6.02.2024 e ss.mm.ii., ubicate nel territorio comunale e che non sono iscritti all'anagrafe del Comune di Avegno.
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2017.

Art. 4

SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi:
 - a) il gestore della struttura ricettiva, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011;
 - b) i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi per i contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito nella Legge n. 96/2017, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo;
 - c) gli eventuali rappresentanti fiscali di soggetti non residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 4, comma 5-bis, del citato D.L. n. 50/2017.
2. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e

pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla Legge Regione Liguria n. 1 del 6.02.2024 e ss.mm.ii.

Art. 5

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 12° anno non compiuto;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e i Capi Gruppo che prestano attività di assistenza a gruppi di almeno 15 (quindici) partecipanti, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della protezione civile e pubbliche assistenze che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) gli ospiti del Comune di Avegno intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune stesso;
 - h) i partecipanti (agenti di viaggio, giornalisti, opinion leaders) ad Educational Tour (Fam Trip) invitati dalle strutture alberghiere per promuovere la località;
 - i) componenti di Aziende o agenzie specializzate in organizzazione di viaggi ed eventi in ispezioni per finalizzare e trattare una manifestazione prevista;
 - j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

- l) i pernottamenti oltre il decimo giorno consecutivo.
2. Per i partecipanti a gruppi, meetings, congressi e incentives organizzati con più di 15 (quindici) persone è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.
3. Le esenzioni di cui alle lettere b) e c) del punto 1 sono subordinate alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di autocertificazione o di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria/ospedaliera, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. Le esenzioni di cui ai punti h) e i) dovranno essere supportate da idonea documentazione.

Art. 6

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

Art. 7

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 sono altresì responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale prevista dal comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dal comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24.04.2017, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
2. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità

approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022.

3. L'obbligo dell'invio della dichiarazione persiste anche nel caso in cui non si realizza il presupposto impositivo.
4. I soggetti responsabili del pagamento devono inoltre garantire l'assolvimento dei seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui sono tenuti a tenersi diligentemente informati - il pagamento dell'imposta di soggiorno in aggiunta al corrispettivo pagato dall'ospite e a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune di Avegno, con le procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli (es. numero delle presenze, eventuali esenzioni ecc.). La suddetta comunicazione deve essere effettuata rispettando le stesse tempistiche di cui al successivo art. 8, comma 2;
 - c) richiedere all'ospite che chieda di usufruire di un'eventuale esenzione la necessaria certificazione da trasmettere al Comune. In mancanza di certificazione, l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune;
 - d) conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulle dichiarazioni rese, sulla corretta determinazione dell'imposta applicata e sul suo integrale riversamento al Comune;
 - e) informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, sull'applicazione, sull'entità e sulle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mettendo a disposizione dei propri ospiti apposito materiale informativo multilingue;
 - f) presentare il modello n. 21 relativo al conto della gestione dell'agente contabile del Comune, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.P.R. n. 194 del 31.01.1996 e dagli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 8

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi, al termine del soggiorno, corrispondono ai responsabili del pagamento di cui all'art. 4, l'imposta dovuta e questi ultimi provvedono, dopo aver rilasciato quietanza all'interno del proprio documento fiscale (fattura/corrispettivo), al successivo riversamento a favore del Comune.
2. Tale riversamento, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 20 del mese solare successivo al termine del periodo di riferimento ovvero:
 - entro il 20 aprile per il trimestre gennaio - marzo;
 - entro il 20 luglio per il trimestre aprile - giugno;
 - entro il 20 ottobre per il trimestre luglio - settembre;
 - entro il 20 gennaio dell'anno solare successivo per il trimestre ottobre - dicembre.
3. La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla documentazione fiscale emessa (fattura/corrispettivo).
4. Il riversamento al Comune può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) tramite la procedura telematica PagoPA;
 - b) con modello F24 utilizzando il codice tributo 3936;
 - c) tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al Comune.
5. I responsabili del pagamento dell'imposta versano trimestralmente cifre pari o superiori ad euro 50,00.
6. Nel caso in cui durante il trimestre gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori ad euro 50,00, il versamento al Comune può essere rinviato sino al trimestre in cui il responsabile del pagamento dell'imposta cumulativamente raggiunge gli euro 50,00.
7. Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ad euro 50,00; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune vigila sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento

dell'imposta. L'Ufficio Tributi, in particolare, effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il Comune si impegna altresì a contrastare l'abusivismo nel settore turistico. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, che dovranno essere restituiti compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - d) avvalersi di ditte specializzate nel settore.
4. I controlli inerenti alle comunicazioni trimestrali e ai relativi versamenti possono essere effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
5. Nel caso di omessa o infedele comunicazione periodica e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione tributaria cumulativa annuale, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia Locale, dello Sportello unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019.
6. Nell'esercizio dei suoi controlli sulle dichiarazioni e sui riversamenti, il Comune si può altresì avvalere del benchmarking e dell'analisi dei siti internet di prenotazione/gradimento, dei dati dell'osservatorio provinciale e dei dati a disposizione della Questura.

Art. 10 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito Avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono indicare le somme dovute per imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di emissione atto, da versare in un'unica rata entro 60 giorni dal ricevimento e contengono l'intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento dell'importo totale dell'atto.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento devono altresì espressamente contenere:
 - l'indicazione che gli stessi costituiscono, trascorso il termine per la proposizione del ricorso, titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure

esecutive e cautelari;

- l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante PagoPA, modello di pagamento F24 o, qualora siano soddisfatti i necessari requisiti tecnici, mediante altri canali finalizzati ad agevolare il pagamento dei contribuenti.
7. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'importo dell'imposta e sul versamento del tributo.
8. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, escluse le sanzioni e gli interessi, non superi l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
9. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, tutti gli atti, i dati, i documenti che possono essere di ausilio per una corretta, efficiente ed efficace gestione del tributo.

Art. 11

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dal Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con D.Lgs. n. 173 del 5.11.2024, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 38, comma

1 del D.Lgs. n. 173/2024. Per tali sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 18, comma 3, e dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 173/2024.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti responsabili di cui all'art. 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Tale sanzione è ridotta al 25%, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del soggetto accertato, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 5. Le sottoindicate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
 - per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 100,00;
 - per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00;
 - per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti dal Comune da parte del soggetto responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00;
 - per la mancata consegna della documentazione necessaria a dimostrare il diritto all'esclusione/esenzione dall'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
- Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, commi 792, 795 e 803, della Legge n. 160 del 27.12.2019, con attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
2. Per gli avvisi di accertamento notificati e che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a:
 - a) soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - b) soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 193/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini della riscossione coattiva delle ordinanze-ingiunzioni emesse nel procedimento di cui alla Legge n. 689/1981 resta utilizzabile lo strumento dell'ingiunzione fiscale.
4. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui ai commi 1 e 3.
5. Negli atti emessi per il recupero coattivo, gli interessi sull'importo totale accertato sono calcolati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 10.

Art. 13

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, in quanto compatibili con la disciplina dell'Imposta di soggiorno.

Art. 14

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su apposita richiesta del soggetto accertato che ha ricevuto dal Comune un atto notificato e divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile concede, nelle ipotesi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino ad euro 300,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 300,01 ad euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili, fatto salvo il pagamento anticipato del 30% dell'importo dovuto e a condizione che il contribuente presti idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1.09.1993 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. L'importo minimo rateizzabile non può essere determinato dalla somma di più provvedimenti.
3. La rateizzazione può essere eccezionalmente concessa prima della definitività dell'atto notificato solamente nei casi in cui esso non preveda la riduzione dell'importo dovuto qualora il pagamento avvenga entro il termine per la presentazione del ricorso.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, al quale sarà allegato il piano di rateizzazione con l'indicazione degli importi da pagare alle scadenze stabilite.
5. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il

pagamento.

6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'importo residuo non può più essere rateizzato;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d) non possono essere concesse successive rateizzazioni, relative anche ad altre entrate di competenza dell'Ufficio Tributi, fino a che le rate scadute della rateizzazione decaduta non siano state integralmente saldate.
7. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla intervenuta definitività dell'atto, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, contenente, fra l'altro, una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale il debitore deve attestare le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
8. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora:
 - a) il richiedente sia già debitore nei confronti del Comune per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e/o cartelle esattoriali, relativi/e ad annualità precedenti a quella oggetto della richiesta ed anche ad altre entrate;
 - b) siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.).
10. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 15

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dell'imposta riconosciuta non dovuta è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente. Detto termine viene interrotto se il Responsabile del tributo richiede all'interessato o ad altra Pubblica Amministrazione dati, notizie o documenti rilevanti per il rimborso stesso e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze, mediante la compilazione di un'apposita istanza da presentare al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

Art. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e dei conseguenti successivi atti necessari per la sua completa attuazione.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per il primo anno di applicazione, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dei commi 15 e 15-quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed i regolamenti comunali.